



Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Comune di Fiumicino

E

ANAS S.P.A.

**Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2022
Intervento 08 – Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione
CUP: J87H22002710001**

Premesso che:

- con DPCM del 15.12.2022, in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 422 della Legge 234 del 2021, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili predisposto dal Commissario;
- il citato DPCM individua Anas S.p.a. quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al Programma dettagliato degli interventi, scheda ID 08 – Macro-ambito: Riqualificazione e Valorizzazione – Ambito: Riqualificazione delle periferie – Intervento: Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione;

Atteso che:

- ad Anas S.p.A. (d'ora in poi "Anas"), in forza dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
- Anas, come indicato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria delle strade di interesse nazionale;
- in particolare, tenuto conto della necessità di effettuare interventi - finanziati a valere sulle risorse giubilari e per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore - su viabilità di proprietà del Comune di Fiumicino, si rende necessario definire i rapporti tra ANAS e le amministrazioni proprietarie delle strade finalizzati alla approvazione ed alla esecuzione degli interventi;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (comma 1), per i quali "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3" della legge medesima (comma 2);
- le Parti intendono, pertanto, instaurare una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, finalizzata alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade del Comune di Fiumicino, di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato degli interventi, scheda ID 08-Macro ambito: Riqualificazione e Valorizzazione – Ambito: Riqualificazione delle periferie – Intervento: Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione;
- agli oneri connessi alla realizzazione di tali interventi ANAS provvede a valere sulle risorse di cui al comma 420 della Legge n.234 del 2021, assegnate dal DPCM del 15.12.2022 direttamente ad ANAS in qualità di soggetto attuatore;
- la presente Convenzione di Collaborazione, a norma del richiamato art. 15 comma 1 della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 3 della Legge 241/1990;

TUTTO CIÒ PREMESSO

al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione degli interventi, si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Fiumicino, Città metropolitana di Roma Capitale ed Anas S.p.A.;

il Comune di Fiumicino, con Deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 21/12/2023 ha approvato lo schema della presente Convenzione e conferito mandato alla sottoscrizione al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e

Manutenzione Urbana, Ing. Mauro Rosatelli;

la Città Metropolitana di Roma Capitale con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 93 del 12/06/2023 ha approvato lo schema della presente Convenzione e conferito mandato alla sottoscrizione al Direttore del Dipartimento II – Viabilità e Mobilità;

Per Anas S.p.A. interviene l'ing. Marco Moladori, delegato alla firma della presente Convenzione in forza dei poteri a lui attribuiti dall'Amministratore Delegato di Anas S.p.A.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra l'Anas S.p.A. (di seguito indicata come Anas) C.F. 80208450587, Comune di Fiumicino C.F. 97086740582 e Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito indicata come Città Metropolitana) C.F. 80034390585 per assicurare l'attuazione degli interventi di cui alla scheda ID 08 - Macro ambito: Riqualificazione e Valorizzazione – Ambito: Riqualificazione delle periferie – Intervento: Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione, di importo complessivo pari ad € 200.000.000, finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 420 della Legge n.234 del 2021;

Le strade oggetto di intervento sono quelle, appartenenti al patrimonio del Comune di Fiumicino, riportate nella Scheda ID 08 - Macro ambito: Riqualificazione e Valorizzazione – Ambito: Riqualificazione delle periferie – Intervento: Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione, di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato degli interventi approvato con DPCM del 15.12.2022, e successive modifiche ed integrazioni che saranno eventualmente approvate nelle forme di legge, di seguito elencate:

- per il Comune di Fiumicino: Via Portuense da km 19+750 a km 22+150;
- per il Comune di Frascati: Via Tuscolana da km 19+430 al Km 23+554;
- per il Comune di Rocca Priora: Via Tuscolana da km 27+550 al km 29+400;
- per il Comune di Ciampino: Via dei Laghi da km 0+650 al km 2+220;
- per il Comune di Velletri: Via dei Laghi da km 21+370 al km 21+620;
- per il Comune di Fiano: Via Tiberina da km 18+600 al Km 24+900;
- per il Comune di Bracciano: Via Braccianese dal km 20+000 al km 20+675 e dal Km 21+400 al km 26+060.

La concertazione tra le parti è finalizzata ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i soggetti firmatari svolgono per garantire l'effettivo perseguimento delle finalità del DPCM 15/12/2022 e in modo specifico in riferimento alle opere pubbliche di cui all'intervento ID08 citato.

Le Parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una azione completa, efficace ed integrata nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

ART. 3

(Durata e modalità operative)

La Convenzione, finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al Programma dettagliato degli interventi approvato con DPCM del 15.12.2022 in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla approvazione degli atti di collaudo degli interventi di cui all'art. 2.

ART. 4

(Risorse finanziarie e approvazione interventi)

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera pari a € 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) sono individuate a valere sull'apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 420 della Legge 234 del 2021 e ss.mm.ii., e destinate direttamente ad ANAS come previsto dal DPCM 15.12.2022.

ART. 5

(Obblighi di Anas)

Ai fini dell'attuazione degli interventi in argomento, Anas si impegna a:

- redigere i progetti definitivi degli interventi;
- realizzare sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi, ai quali le Parti hanno l'obbligo di partecipare;
- provvedere alla esecuzione delle opere mediante procedure di gara da bandire ex novo oppure accordi quadro già contrattualizzati e disponibili presso ANAS;
- realizzare le opere nel rispetto dei progetti definitivi, in coerenza con il quadro tecnico-economico, nonché con i finanziamenti disponibili;
- trasmettere il cronoprogramma degli interventi e le relative fasi attuative affinché il Comune di Fiumicino e Città metropolitana di Roma Capitale, adottino tempestivamente i provvedimenti necessari per rendere coerenti e compatibili le attività di cantiere individuate nei progetti con le discipline del traffico e con le ulteriori programmazioni che insistono nelle medesime aree di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti dei sottoservizi;
- assicurare il necessario coordinamento con Città Metropolitana di Roma Capitale per porre in essere ogni iniziativa utile per giungere alla conclusione dei lavori nel rispetto delle progettazioni predisposte da ANAS;
- sottoscrivere con il Comune di Fiumicino, il verbale di chiusura dell'intervento al termine dei singoli interventi, previo rilascio da parte del Responsabile del Procedimento/ Direttore dei Lavori, del certificato di ultimazione lavori e all'esito di un sopralluogo congiunto tra la suddetta struttura ed ANAS, finalizzato alla verifica dei singoli interventi realizzati.

ART. 6

(Obblighi del Comune di Fiumicino)

Il Comune di Fiumicino si impegna a:

- fornire ogni dato necessario alla progettazione degli interventi, compresi a titolo esemplificativo foto, disegni, rilievi, misurazioni e similari delle aree interessate dai lavori;
- predisporre e adottare i provvedimenti necessari all'approvazione da parte degli organi competenti dei progetti definitivi predisposti da ANAS;

- assicurare ogni necessario supporto in ogni fase di esecuzione della Convenzione per consentire ad Anas di poter espletare le funzioni affidate nel rispetto dei termini previsti;
- realizzare sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi;
- curare ogni eventuale richiesta di autorizzazione inoltrata da Anas S.p.A. relativamente ai rapporti con le società che gestiscono i sottoservizi, nonché ogni eventuale autorizzazione e/o comunicazione necessaria di competenza del Comune di Fiumicino ed adottare tempestivamente le Ordinanze di regolazione del traffico necessarie all'esecuzione degli interventi;
- provvedere alla consegna delle aree temporalmente e localmente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- assicurare tempestivamente, tramite il soggetto gestore del servizio di igiene urbana, la rimozione dei cassonetti di raccolta rifiuti sulle aree di intervento in tempo utile all'esecuzione dei lavori;
- svolgere con diligenza e tempestività le attività e le funzioni previste in Convenzione ed assicurare il necessario coordinamento con Anas S.p.A. per porre in essere ogni iniziativa utile per giungere alla conclusione dei lavori nel rispetto delle progettazioni e del cronoprogramma;
- sottoscrivere con Anas S.p.A. il verbale di chiusura dell'intervento.

ART. 7

(Referenti)

Anas nomina quale Referente del Procedimento l'Ing. Alessandro Malizia per gli interventi in Convenzione.

Il Comune di Fiumicino nomina quale proprio referente per la Convenzione l'ing. Mauro Rosatelli, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana.

La Città Metropolitana di Roma Capitale nomina quale proprio referente per la Convenzione l'Ing. Giuseppe Esposito;

Il Comune di Fiumicino e Città Metropolitana di Roma Capitale forniscono ad Anas tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART. 8

(Tempi di attuazione)

Il Comune si impegna a rimuovere con diligenza eventuali fattori ostativi all'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi individuati da ANAS nei cronoprogrammi allegati ai progetti, al fine di completare i lavori prima dell'apertura dell'anno giubilare.

ART. 9

(Verifica dell'intervento)

Il progetto di ciascun intervento deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

ANAS provvede alle attività di verifica dei livelli progettuali ed alla validazione dei progetti di cui affidare l'esecuzione.

ART. 10

(Rimodulazione degli interventi)

Con riferimento agli interventi previsti, di cui all'elenco dell'art. 2, nel caso di riprogrammazione dell'importo o modifica dei tratti interessati dagli interventi, senza che ciò comporti una modifica dell'importo complessivo delle risorse disponibili, ANAS darà informativa al Comune di Fiumicino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Ufficio

del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025.

ART. 11

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, potranno essere utilizzate a favore di altri interventi con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del DPCM 15.12.2022.

ART. 12

(Collaudo)

Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi, oggetto della presente Convenzione, sarà effettuato da una Commissione, nominata da ANAS, che concluderà il proprio operato entro sei mesi dal certificato attestante l'ultimazione dei lavori.

ANAS procederà a comunicare al Comune di Fiumicino e Città metropolitana di Roma Capitale:

- la data di avvenuta ultimazione dei lavori trasmettendo una copia del relativo verbale;
- la data dell'avvenuto collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere trasmettendo copia del relativo certificato.

ART. 13

(Responsabilità delle Parti)

1. Ognuna delle Parti è responsabile del corretto e puntuale espletamento dei compiti previsti in Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da responsabilità derivanti dalle attività e dai rapporti contrattuali instaurati dall'altra Parte in sede di attuazione della Convenzione.
3. ANAS è responsabile dell'esecuzione degli interventi a regola d'arte.
4. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza di tutte le attività demandate al Comune di Fiumicino e dettagliate all'art. 6 della presente Convenzione, saranno ad esclusivo carico del Comune di Fiumicino, limitatamente alla viabilità di competenza.
5. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza di tutte le attività demandate ad ANAS in qualità di centrale di committenza e specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'art. 5 della presente Convenzione saranno ad esclusivo carico di ANAS.
6. La gestione, le spese legali e qualunque altro onere, non compreso e/o necessario per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, che dovesse derivare dai contenziosi sorti in ragione delle responsabilità di cui ai precedenti commi 4 e 5, sarà a carico del Comune di Fiumicino per le attività di cui al comma 4 e a carico di ANAS per le attività di cui al comma 5.

ART. 14

(Recesso)

Le Parti hanno diritto a recedere unilateralmente qualora venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace il presente Accordo di Collaborazione, mediante comunicazione da trasmettere via pec con un preavviso minimo di 30 giorni fermo restando gli impegni già assunti in esecuzione del medesimo accordo.

ART. 15

(Modifiche e norme di rinvio)

1. Qualsiasi modifica della Convenzione deve risultare da atto scritto e concordato tra le Parti.

2. Per quanto non specificatamente previsto in Convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

ART. 16

(Risultati)

1. I dati relativi ai risultati delle attività svolte di comune accordo potranno essere utilizzati da ciascuna Parte nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo – che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la Convenzione.

ART. 17

(Trasparenza e riservatezza)

1. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti web i documenti, i dati e le informazioni previste dalla normativa vigente.

2. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base alla Convenzione e ad utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione della stessa.

ART. 18

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano altresì, che i dati forniti con la Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione degli archivi elettronici o cartacei di detti atti.

ART. 19

(Controversie)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per gli eventuali e successivi atti e provvedimenti, è competente il Foro di Roma.

Per il Comune di Fiumicino

Dirigente Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Ing. Mauro Rosatelli

Per Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento II – Viabilità e Mobilità
Direzione

Per Anas

Dipartimento/Direzione (ufficio competente Anas)
Ing. Marco Moladori